

“ Sentito il parere del Consiglio superiore della marina mercantile;

“ Sulla proposta del nostro ministro delle finanze, di concerto con quelli della marina e dell'agricoltura, dell'industria e del commercio;

“ Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

“ Art. 1. Per effetto della nuova tariffa doganale, alla costruzione degli scafi, delle macchine e delle caldaie delle navi mercantili fabbricati nei cantieri nazionali, secondo la legge 6 dicembre 1885, n. 3547 (serie 3ª), oltre i compensi stabiliti dalla legge stessa, è accordato un maggiore compenso nella seguente misura:

a) Per gli scafi delle navi a vapore ed a vela in ferro ed in acciaio, per ogni tonnellata di stazza lorda lire 17;

b) Per gli scafi delle navi a vela in legno, per ogni tonnellata di stazza lorda lire 2.50;

c) Per i galleggianti in ferro ed in acciaio, per ogni tonnellata di stazza lorda lire 7.50;

d) Per le macchine ad uso della navigazione, per ogni cavallo indicato lire 2.50.

e) Per le caldaie ad uso della navigazione e la riparazione di quelle già costruite in Italia, per ogni quintale lire 3.50.

“ Per la costruzione dei galleggianti in ferro ed in acciaio per conto della marina militare e di altre amministrazioni governative sono dovuti gli stessi compensi. „

“ Art. 2 Alla costruzione nei cantieri nazionali delle navi da guerra, degli apparecchi e delle macchine ausiliarie di bordo sono accordati i seguenti compensi:

a) Per gli scafi delle navi da guerra in ferro ed in acciaio, per ogni tonnellata di stazza lorda lire 50.

b) Per le macchine delle navi da guerra, ad uso della navigazione, per ogni cavallo indicato lire 8. 50 ;

c) Per le caldaie delle navi da guerra ad uso della navigazione e per la riparazione di quelle già costruite in Italia, per ogni quintale lire 9. 50 ;

d) Per gli apparecchi e le macchine ausiliarie di bordo, per ogni quintale lire 11.

“ Art. 3. Ai maggiori compensi stabiliti dall'articolo primo, ed ai compensi di cui all'articolo secondo non avranno diritto:

1º Le costruzioni di scafi, macchine e caldaie delle navi mercantili e degli apparecchi e macchine ausiliarie di bordo quando siano state cominciate anteriormente al 1º gennaio 1888;

2º Le costruzioni di scafi, macchine e cal-

daie delle navi da guerra e di galleggianti per conto di amministrazioni governative, se i relativi contratti siano stati stipulati anteriormente al 1º gennaio 1888.

“ Art. 4. La forza in cavalli indicati delle macchine per le navi da guerra sarà determinata sotto il regime di un tiraggio naturale.

“ Art. 5. Con altro nostro decreto saranno stabilite le norme per l'applicazione delle presenti disposizioni.

“ Art. 6. Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

“ Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti d'osservarlo e di farlo osservare.

“ Dato a Roma, addì 22 marzo 1888.

“ Firmato: UMBERTO

“ Contrassegnato: A. Magliani
B. Grimaldi
B. Brin.

“ Per copia conforme

Il direttore generale della marina mercantile
Comandù. „

La discussione generale è aperta su quest'articolo unico. (*Pausa*).

Nessuno chiedendo di parlare, si procederà domani alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge.

Discussione del disegno di legge per il cambio decennale delle cartelle al portatore del consolidato 3 e 5 per cento.

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Spesa straordinaria pel terzo cambio decennale delle cartelle al portatore dei consolidati 3 e 5 per cento.

Do lettura di questo disegno di legge. (Vedi *Stampato* n. 90-A).

La discussione generale è aperta.

Spetta all'onorevole Saporito di parlare su questo disegno di legge.

Saporito. Onorevoli colleghi: Voi avrete osservato, leggendo la relazione del nostro egregio collega Giovanelli, come due correnti diverse si fossero manifestate in seno della Commissione intorno a questo disegno di legge sul cambio decennale delle cartelle del Débito pubblico. Una parte dei commissari riteneva opportuna l'approvazione